

# CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Studio n. 127-2006/I

## Appunto in tema di capitale nominale e di conferimenti

Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 15 settembre 2006

1. Nella letteratura enciclopedica - che sempre è utile consultare per cogliere la *communis opinio* in un dato momento storico - si segnala il dibattito sulla funzione del capitale nelle società e - con riferimento alle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative - si prospetta l'alternativa tra funzione produttivistica e funzione di garanzia <sup>(1)</sup> o si propone la combinazione delle due funzioni.

Senonché, riferire al *capitale nominale* l'una e l'altra funzione è certamente improprio, perché:

- a) la funzione produttivistica è propria non già del capitale nominale ma del capitale di rischio (o mezzi propri) e, rispetto al capitale di rischio (non già rispetto al *capitale nominale* o alla sua contropartita attiva che spesso si dice *capitale reale*) ha senso chiedersi quale sia il rapporto ottimale rispetto al capitale di credito (questione oggi dotata di rilevanza sia fiscale [c.d. *thin capitalisation*] che privatistica [cfr. artt. 2465 e 2497.V c.c.]); così come solo rispetto al capitale di rischio andava impostato il problema della c.d. sottocapitalizzazione;
- b) la funzione di garanzia non è svolta - almeno nella prospettiva della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.) - da attività patrimoniali (quelle che fungono da contropartita del capitale nominale) perché queste sono un *netto* rispetto alla somma algebrica tra attività e passività; sicché, se di funzione di garanzia vuol parlarsi deve aversi consapevolezza che se ne parla non in senso giuridico ma profano: se nel patrimonio del debitore c'è un netto, le probabilità di capienza dei creditori sono, grosso modo, superiori.

2. Da parte, dunque, l'analisi funzionale come accettata dalla *communis opinio*, la funzione del capitale *nominale* va colta dal giurista in termini di *regole* - e di

regole soltanto - e può esserlo nei termini che seguono - e che si espongono, consapevolmente, in stile schematico.

Può e deve dirsi:

- a) che *in tutte le società commerciali* una grandezza pecuniaria detta "capitale" funge da *regolatore della remunerazione periodica dell'investimento* - quando l'attività programmata si protrae per più di un anno (società professionale vs società occasionale - cfr. artt. 2261.2 e 2263 c.c. e la contrapposizione tra utili [saldo attivo tra costi e ricavi "se il compimento degli affari sociali dura più di un anno"] e guadagni). Impedisce, infatti, la distribuzione degli utili dell'esercizio (saldo attivo tra costi e ricavi) se il capitale non è integro (art. 2303 c.c.: "se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale [reale] non sia stato reintegrato o [il nominale] ridotto in misura corrispondente"; cfr. art. 2433.3 c.c.; invece, art. 2262 c.c. - in tema di società semplice: "salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili, dopo l'approvazione del rendiconto").
- b) Il "capitale" è, *nelle società di capitali*, detto (propriamente) *nominale*, perché si atteggia come una grandezza pecuniaria fissata in una clausola dell'atto costitutivo; è iscritto al passivo e, inizialmente, nell'attivo devono essere iscritte attività la cui valutazione pecuniaria dia una grandezza non inferiore al capitale nominale: coerentemente, "il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale" (art. 2346.5 c.c.) e la stima che deve accompagnare i conferimenti in natura attesta che "il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale..." (art. 2343 c.c.).
- c) Invece, *nelle società di persone*, il capitale è una grandezza pecuniaria pari alla sommatoria dei valori (espressi nella medesima moneta legale) dei beni conferiti, sicché *solo impropriamente può dirsi nominale*, ché non c'è nessuna clausola dell'atto costitutivo che lo "fissi", l'atto costitutivo dovendo - ai fini dell'iscrizione della società nel registro delle imprese - specificare "i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito ed il modo di valutazione" - art. 2295 n. 6 c.c.). E' la sommatoria di questi valori (una grandezza pecuniaria *ex post* rispetto ai conferimenti e non *ex ante* come nelle società di capitali) che sarà iscritta al passivo dello stato patrimoniale di bilancio come capitale - salva difforme disposizione dell'atti costitutivo che ben potrebbe prendere a prestito dal diritto delle società di capitali la classificazione del patrimonio netto in capitale e sovrapprezzo.
- d) Nelle società di capitali (che garantiscono le obbligazioni contratte con il solo loro patrimonio attivo: s.p.a., s.r.l.), il capitale nominale *impedisce la persi-*

*stenza dell'attività sociale quando il capitale (reale e cioè la somma dei valori dei beni - conferiti o acquisiti nell'esercizio dell'attività sociale - che eguaglia il capitale nominale) sia sceso (per perdite) al disotto del limite legale (2447 e 2484 n. 4 c.c.);*

- e) invece, nelle società di persone, tra le cause di scioglimento non si annovera neppure l'azzeramento del capitale (cfr. art. 2272).
- f) Nelle società *sub d)* funge, inoltre, da *circuito d'allarme*, imponendo obblighi agli amministratori se la perdita supera il terzo (art. 2446 c.c.); se la perdita persiste - ma non giunge a ridurre il capitale reale sotto il minimo legale - bisogna "ritarare" il circuito, riducendo il nominale e, quindi, rendendolo più sensibile alla perdita (nel senso che basterà una perdita comparativamente minore per farlo scattare). Così facendo, si rende nuovamente possibile la remunerazione dell'investimento (la distribuzione degli utili)

Per evitare che il circuito d'allarme scatti prematuramente o addirittura che la società si sciogla - prima cioè che gli investimenti decisi dagli amministratori abbiano potuto fruttare proventi all'attività sociale - si iscrivono *voci di attivo puramente contabile*: cfr. art. 2426 n. 5: "I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca e di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale [c.d. immobilizzazioni immateriali - cfr. 2424, ATTIVO, B.I.1 e 2] possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo di cinque anni".

L'ammortamento è una riduzione contabile della posta (che, in astratto, può avvenire o riducendo la grandezza iscritta all'attivo - come oggi si deve per legge - o appostando al passivo una grandezza crescente - come si faceva opportunamente in passato). È importante notare che l'art. 2426 n. 5 c.c. dice che non possono essere distribuiti dividendi finché l'ammortamento non è completato, salvo che vi siano riserve disponibili tali da coprire l'ammontare dei costi non ammortizzato.

*Il meccanismo della appostazione all'attivo di una grandezza numerica che non corrisponde a situazioni soggettive e dell'ammortamento progressivo consentono di verificare se il costo è risultato produttivo. Se lo è stato, la grandezza numerica meramente contabile è rimpiazzata da una grandezza numerica che esprime il valore pecuniario di situazione soggettive di vantaggio. Se non lo è stato, bisogna "ritarare" il circuito d'allarme (ridurre il capitale nominale) o sciogliere la società.*

Analoga è la funzione dei ratei e dei risconti: il rateo attivo contabilizza in un esercizio tutta la ricchezza che perverrà negli esercizi successivi. Anticipa un'attività reale (una grandezza alla quale corrispondono situazioni soggettive), tramite un'attività contabile (una grandezza alla quale non corrispondono, in parte, situazioni soggettive). Per esempio: riscossione posticipata di un canone di locazione.

Il risconto presenta come attività un costo di competenza di esercizi successivi (pagamento anticipato di una locazione pluriennale): posticipa la riduzione attuale di un'attività reale con un'attività contabile.

Il rateo passivo anticipa con una passività contabile presente una passività reale futura (pagamenti dovuti in un esercizio ma esigibili negli esercizi futuri); il risconto passivo posticipa una attività reale presente sostituendola con una passività contabile (riscossione anticipata da parte della società di canoni dovute in futuro).

Questi congegni sono tutti funzionali a sincronizzare costi e proventi con la verifica della produttività dell'impresa e quindi della riproduzione della ricchezza investita.

Per evitare che il circuito d'allarme scatti prematuramente e che - addirittura - l'iniziativa collettiva debba interrompersi, la legge tempera la remunerazione dei soci nonostante l'integrità del capitale: non solo non si possono distribuire utili se il capitale non è integro; ma una parte degli utili di esercizio deve essere vincolata a *riserva legale*: 1/20 degli utili di esercizio finché la riserva non abbia raggiunto 1/5 del capitale (art. 2430 c.c.); e parimenti vincolate, fino a saturazione della riserva legale, sono le somme versate a titolo di sovrapprezzo (conferimenti non imputati a capitale, perché esuberanti rispetto alla grandezza numerica del nominale).

**3.** Come un *capitale* aggettivabile propriamente come *nominale* esige che la grandezza pecuniaria sia fissata nell'atto costitutivo della società, così di un *valore nominale* della partecipazione può parlarsi propriamente a condizione che *in una clausola dell'atto costitutivo sia fissato il valore pecuniario della partecipazione*; il che per legge può avvenire nella società per azioni, con riferimento alla partecipazione unitaria che chiamasi, appunto, azione.

Se, come oggi è consentito, l'atto costitutivo non fissa il valore nominale dell'azione, ciononostante, in un tempo dato, a ciascuna azione potrà assegnarsi un valore pecuniario pari al quoziente tra capitale nominale e numero delle azioni nelle quali il rapporto sociale è stato scomposto (cfr. artt. 2346 1. e 2. c.c.).

Non c'è un valore nominale ma è sempre accertabile, di momento in momento, una *parità contabile* azione/capitale nominale; con il non trascurabile vantaggio che le deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale nominale bastano a ridistribuire il rapporto sociale tra gli azionisti, laddove, in presenza di valore nominale dell'azione, alla deliberazione di aumento o di riduzione del capitale nominale deve corrispondere una deliberazione di aumento o di riduzione del valore nominale delle azioni, con il rischio che ci siano dei "resti" che, per il passato, hanno creato non pochi problemi alla pratica.

**4.** Onde consentire al capitale nominale di svolgere la funzione che si è qui

descritta (interrompere l'iniziativa quando il patrimonio netto sia in disavanzo rispetto alla cifra indicata nell'atto costitutivo come capitale nominale) è necessario che le risorse conferite siano di *certa valutazione* o, almeno, di *attendibile stima* e di *agevole liquidazione* (cioè suscettibili di essere rimpiazzate da denaro, trasferendole a terzi). Quest'ultima esigenza si ricava con ragionevole certezza proprio dall'obbligo dell'ammortamento delle spese capitalizzate, l'ammortamento vincolando a servizio dell'attività sociale ricchezza liquida o di pronta liquidazione - come quella che risulta, di esercizio in esercizio, dal conto economico.

Certa è la valutazione e massima è la liquidità della risorsa denaro; attendibile è la stima e ragionevole la liquidità dei crediti pecuniari e di beni conferiti in proprietà, purché non si debba anche stimare la possibilità che il bene promesso non sia consegnato, che il bene futuro non venga ad esistenza o che il bene altrui non venga acquistato. Troppo è, per contro, l'arbitrio estimativo e troppo bassa la liquidità delle opere e dei servizi perché la destinazione di questi sia compatibile con quell'esigenza di ragguglio permanente tra patrimonio netto e capitale, funzionale ad interrompere l'iniziativa prima che il rischio si trasferisca sui creditori.

In quest'ordine di idee, acquistano plausibilità funzionale (si intende, cioè, a cosa mai servono) regole del diritto azionario che procedono ad una selezione rigorosa delle risorse conferibili e che sono le seguenti:

- a) sì sempre al denaro - anzi, se l'atto costitutivo non dispone diversamente la risorsa da destinarsi a servizio dell'iniziativa societaria è denaro (art. 2342.1 c.c.);
- b) sì ai beni in natura ed ai crediti per il valore loro attribuito da uno stimatore indipendente (art. 2343 c.c.) e purché siano posti nella immediata e definitivamente legittima appartenenza della società (purché non residuino consegne da farsi o eventi che legittimino l'appartenenza a servizio della società - come, per esempio, l'acquisto della proprietà da parte del conferente di una cosa altrui, ancorché già consegnata alla società) - art. 2342.3 c.c.;
- c) no, incondizionatamente no, alle "prestazioni d'opera e di servizi" (art. 2342.5 c.c.).

*La selezione delle risorse conferibili è, insomma, da correlarsi alla funzione del capitale nominale, come congegno inteso a contrastare il sovraindebitamento dell'ente e la traslazione conseguente del rischio sui creditori: sicché selezione delle risorse conferibili c'è, e rigorosa, nella società per azioni (e, per questo tipo di società, in forza di un vincolo comunitario che scaturisce dalla citata II direttiva di armonizzazione), nella società in accomandita per azioni e nella società a responsabilità limitata. Nonché nelle società cooperative, ma più per scelta di politica legislativa (quella di assoggettare le cooperative, in via residuale, al diritto della società per azioni o, a certe condizioni, al diritto della società a responsabilità limitata - art.*

2519 c.c.) che in forza della razionalità del sistema, posto che le cooperative non conoscono un capitale nominale minimo né, dunque, si sciolgono per riduzione del patrimonio netto al di sotto del capitale nominale minimo (cfr. art. 2545.XII c.c.)

Laddove invece, come accade nelle società di persone, il capitale nominale non è neppure previsto ed un suo succedaneo, qual è la somma dei valori attribuiti alle risorse inizialmente conferite e che la legge denomina "capitale" (artt. 2303.2 e 2306 c.c.), non è chiamato a svolgere questa funzione (tant'è che perfino l'azzeramento del patrimonio netto, o perdita integrale del capitale, non è annoverato tra le cause di scioglimento - art. 2272 c.c.), c'è piena libertà nella scelta delle risorse conferibili.

**5.** La selezione delle risorse conferibili nelle società di capitali - funzionalmente da correlarsi alla prevenzione del sovraindebitamento tramite il congegno del capitale nominale - è stata, peraltro, all'origine di una insistita domanda di destinazione a servizio dell'iniziativa societaria di risorse non in regola con la selezione legislativa (cc.dd. conferimenti non imputabili a capitale), promanante dai ceti imprenditoriali. Il successo di un'iniziativa imprenditoriale, per esempio, può essere fortemente condizionato da una prestazione di servizi o da una tolleranza (si pensi ad una consulenza tecnica continuativa o al consenso ad usare nella denominazione sociale il proprio nome civile in quanto notorio ed accreditato) e chi è in grado di fornire risorse di questo genere può essere riluttante a farlo senza essere associato nelle sorti dell'iniziativa (senza aver titolo a partecipare alla direzione dell'iniziativa ed agli utili) ed esserlo proprio a fronte e proporzionalmente al valore della prestazione effettuata; senza entrare a far parte della compagine sociale.

Ad una domanda del genere, l'unica risposta *certa*, che - a stregua del diritto scritto - poteva fino a ieri darsi, passava attraverso il congegno della *prestazione accessoria* alla partecipazione sociale, azionaria o di società a responsabilità limitata. L'atto costitutivo della società per azioni poteva e può prevedere che il socio, oltre ad attribuire a titolo di conferimento risorse (ovviamente) conferibili, assuma "l'obbligo ... di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro, determinandone la durata, le modalità e il compenso..." (artt. 2345): il compenso potendo certamente consistere in una "partecipazione agli utili netti risultanti dal bilancio" (cfr. per questa tecnica di remunerazione art. 2432 c.c.) ulteriore rispetto alla riscossione del dividendo deliberato dall'assemblea (art. 2433 c.c.). Una possibilità equivalente era prevista per la società a responsabilità limitata (art. 2478 c.c.), allora soggetta ad un regime del capitale nominale ricalcato su quello della società per azioni.

Oggi, dopo la riforma organica del 2003, le risposte - ferma quella ricavabile dalla previsione statutaria di prestazioni accessorie (ma, stando al testo legislativo)

limitatamente alla società per azioni - si sono moltiplicate. Sono le seguenti:

a) *deroga alla proporzionalità della partecipazione sociale al conferimento.*

Nelle società di persone - la disciplina legale che le governa essendo adeguata a cerchie ristrette e tendenzialmente stabili di persone (o, oggi, anche di enti - cfr. art. 2361.2 c.c.) - ciascun socio ha, salvo difforme patto sociale, un'aliquota di diritti ed obblighi proporzionale a valore attribuito alle risorse conferite (art. 2263 c.c.): se, in un dato esercizio, c'è un utile di 100 e Tizio ha conferito 600 e Caio 400, l'utile spetta a Tizio in ragione di 60 ed a Caio in ragione di 40 (sempre che il contratto sociale non disponga diversamente; con un solo limite: che non è consentito negare al socio qualsiasi partecipazione all'utile come non è consentito esonerarlo da qualsiasi perdita - divieto del patto leonino, art. 2265 c.c.).

Nelle società di capitali, la disciplina legale delle quali è adeguata a cerchie potenzialmente vaste ed instabili di persone o di enti - vastità e instabilità essendo favorite dalla libera negoziabilità delle partecipazioni sociali e, nella società per azioni, dalla divisione del rapporto sociale in parti uguali e ulteriormente non divisibili (le azioni), in *unità di partecipazione* capaci, in quanto tali, di misurare la partecipazione di qualsivoglia socio, persona od ente che sia, e di circolare come merci (finanziarie); in queste società - si diceva - la proporzionalità di diritti ed obblighi al valore delle risorse conferite era, fino a ieri, un carattere essenziale: più si conferisce più ampia è l'aliquota del rapporto sociale da riferirsi al socio (nella società per azioni: maggiore la misura azionaria della partecipazione sociale o - come pure è corrente dire avvalendosi di una metonimia - maggiore il numero delle azioni che appartengono al socio). Efficacemente si è parlato e si parla di *plutocrazia societaria*, per enfatizzare una scelta della costituzione economica delle società di capitali e della società per azioni - che ne è la variante antonomastica, nella quale cioè i caratteri della classe (società di capitali) sono più evidenti - risalente al liberismo economico del secolo XIX che commisura vantaggi e potere alla ricchezza rischiosa.

Nel diritto delle società di capitali riformato nel 2003, la plutocrazia societaria funge da regola residuale: la partecipazione corrisponde ad un'aliquota del rapporto sociale proporzionale al valore del conferimento se l'atto costitutivo non dispone altrimenti. Così, nella società per azioni ciascun socio ha una partecipazione azionaria (cioè misurata in azioni) proporzionale al valore del suo conferimento, salva difforme previsione dello statuto (art. 2346.4 c.c.); parallelamente, nella società a responsabilità limitata, la partecipazione del socio (misurata in moneta avente corso legale, oggi in euro) è proporzionale al valore del conferimento "se l'atto costitutivo non dispone diversamente" (art. 2468.2 c.c.).

La derogabilità della plutocrazia societaria consente oggi di conseguire in modo diretto - e quindi al riparo di ogni sospetto di elusione o di frode alla legge - l'obiettivo di dare accesso alla compagine sociale a chi non apporti risorse conferibili

(tipicamente: a chi apporti l'opera sua) remunerandolo con le prerogative economiche (partecipazione ai proventi dell'iniziativa) e decisionali (intervento e voto in assemblea, prima di tutto) proprie del socio. Ciò che è imperativo è che il valore delle risorse conferite non deve essere "inferiore all'ammontare globale del capitale" nominale (art. 2346.5 e 2464 c.c.); mentre nulla più vieta, come era invece ieri vietato (art. 2346 c.c. testo d'origine: "Le azioni non possono emettersi per una somma inferiore al loro valore nominale"), che a ciascuna unità di partecipazione (azione) corrisponda una attribuzione di valore non inferiore al valore dell'unità stessa fissato nell'atto costitutivo (c.d. valore nominale).

b) *conferimenti di opere e servizi nella società a responsabilità limitata.*

Nell'impianto originario del codice del 1942, la società a responsabilità limitata era - come senza dubbio alcuno ricavabile nella *Relazione del Guardasigilli* (n. 1004) - una "*piccola anonima*" (nome, come si sa, che il codice di commercio francese del 1807 e le codificazioni italiane previgenti assegnavano alla odierna società per azioni); sicché anche la selezione delle risorse conferibili era soggetta ad un regime coincidente con quello della società per azioni e fungeva da ostacolo a conferimenti che, come le opere ed i servizi, non si caratterizzassero in termini di agevole liquidazione (conversione in moneta legale) di ragionevole stimabilità.

La riforma del 2003, orientata da una legge delega (l. 366/2001) che vincolava il legislatore delegato ad allentare i legami tipologici tra società per azioni e società a responsabilità limitata (prevedendo per questa "...un complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci" - art. 3.1. lett. a) e, in particolare, a "*dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva formazione del capitale sociale*" (art. 3.2. lett. c), "apre" ai conferimenti consistenti "*in prestazioni d'opera o servizi a favore della società*": il valore ad esse attribuito si computa tra le attività patrimoniali della società e quindi concorre con gli altri addendi di quella somma algebrica dalla quale risulta il patrimonio netto da raggugiarsi al capitale nominale onde attivare i meccanismi funzionali a prevenire il sovraindebitamento, anche interrompendo l'iniziativa quando il patrimonio netto risulta inferiore al capitale nominale (artt. 2482.II e 2482.III c.c.). Il *deficit* di convertibilità in denaro e di ragionevole stima delle prestazioni d'opere e di servizi viene, peraltro, temperato imponendo che il socio o versi nelle casse della società una cauzione (cioè una somma in deposito irregolare) di importo pari al valore attribuito alla sua prestazione o procuri alla società una garanzia personale di un terzo che, per sottostare alla vigilanza di Autorità pubbliche ed indipendenti che ne rendono particolarmente forte la credibilità economica (come la Banca d'Italia o l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni), è "denaro contante" ; e cioè una fideiussione bancaria

o una polizza di assicurazione (art. 2464.6. c.c.), la persistenza delle quali è condizione di permanenza del socio d'opera nella compagine sociale (art. 2466.5 c.c.). Questi sono, almeno, i dati testuali dei quali si dispone.

6. *segue*. Da questi dati l'analisi funzionale e sistematica può ricavare le seguenti plausibili regole:

- 1) polizza assicurativa, fideiussione bancaria e cauzione essendo, in forza di una scelta *testuale, modalità concorrenti di garanzia* dell'attribuzione personale, a titolo di conferimento avente ad oggetto opera o servizi, non sembra persuasivo concepire il conferimento in parola come un conferimento "di valore" <sup>(2)</sup>. Così concependo il conferimento, si prospetta un'attribuzione alternativa, a titolo di conferimento, senza attribuzione della facoltà di scelta né all'attribuente né all'attributario. Certo, l'attribuente può non eseguire, per fatto a lui addebitabile o non, la prestazione ed, in tal caso, l'attributario può incamerare l'intera cauzione o escutere la fideiussione o la polizza; ma, sviluppando questa visuale, potrebbe farlo per l'intero, anche quando la prestazione di fare fosse quasi integralmente eseguita.
- 2) Meglio allora ravvisare nell'opera l'oggetto dell'attribuzione a titolo di conferimento e nella fideiussione, nella polizza o nella cauzione garanzie delle quali la società si avvale in caso di inadempimento e nella misura dell'inadempimento; o, *utendo iuribus* della società, possono avvalersi i creditori sempre alla medesima condizione e nella medesima misura.
- 3) Onde consentire al meccanismo di garanzia di funzionare, sembra necessario prospettare una "regola ordinamentale" che imponga *l'ammortamento* del valore attribuito al *facere* conferito; in proporzione dell'ammortamento, si ridurrà la misura della garanzia.
- 4) In questo modo l'utilità dell'opera o del servizio verrà vagliata con la tecnica dell'ammortamento: se l'opera o il servizio sono esattamente prestati, l'ammortamento consentirà di verificarne la produttività, mancando la quale scatteranno le conseguenze preordinate a combattere il sovraindebitamento.
- 5) Accettando la vigenza di questa "regola ordinamentale", potrebbe anche concedersi che il conferimento d'opera non sia soggetto a stima - assecondando il suggerimento testuale dell'art. 2342.5 per il quale, nel lessico del legislatore, i conferimenti d'opera o di servizi siano altro dai conferimenti in natura.
- 6) Se, invece, l'adempimento manca od è inesatto, la società potrà rimpiazzare con liquidità il credito verso il socio d'opera: liquidità proveniente dall'incameramento della cauzione, dalla escussione della polizza o della fideiussione o da attribuzione del socio stesso - come si ricava dall'art. 2466. 5 c.c.

- 7) In caso di inadempimento, per fatto addebitabile o non, il socio sarà escluso, a norma dell'art. 2466 c.c. - il congegno dell'ammortamento apparendo, da ultimo, funzionalmente equivalente alla ritenzione "delle somme riscosse" (art. 2466.3. c.c.).

*Paolo Spada*

- 
- 1) SPOLIDORO, *Capitale sociale*, in *Enc. del dir. (agg)*, IV, Giuffrè 2000, p. 195 ss., ivi alla p. 217 ss.; WEIGMANN, *Società per azioni*, in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione commerciale*, XIV, UTET, 1997, p. 338 ss. Ivi alla p. 355
- 2) PORTALE, *Osservazioni sullo schema di decreto delegato (approvato dal governo in data 29-30 settembre 2002) in tema di riforma delle società di capitali*, in *Riv. dir. priv.* 2002, p. 701 ss., ivi alle pp. 713-714.

*(Riproduzione riservata)*